



## REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

### Articolo 1 – Registro delle Unioni Civili

1. Il Comune di Mira, nella propria autonomia e potestà amministrativa, nonché nella tutela della piena dignità dell'unione civile, istituisce il Registro delle Unioni Civili.
2. Ai fini del seguente regolamento è ritenuta Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite da legami affettivi, conviventi, residenti nel Comune di Mira (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989), che ne abbiano richiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli. Il Comune istituisce quindi il relativo Registro amministrativo, per gli scopi e le finalità definite negli art. 2 e 5 di questo Regolamento.
- 2.bis Al fine di consentire il riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e/o disposizioni dell'Amministrazione comunale, l'Ufficio detentore del registro trasmette agli uffici comunali che ne facciano richiesta informazioni relativamente ai dati ivi contenuti.
3. Il Comune adotterà tutte le iniziative per favorire il recepimento nella legislazione statale delle Unioni Civili al fine di garantire i principi delle libertà individuali, assicurando in ogni contingenza e situazione la parità di condizione dei cittadini.
4. La disciplina comunale delle Unioni Civili, fino alla riforma del diritto di famiglia e dello Stato Civile, ha rilevanza esclusivamente amministrativa e non interferisce, quindi, con il regolamento vigente dell'Anagrafe e dello Stato Civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.
5. Il Comune di Mira tiene il Registro delle Unioni Civili nel rispetto della legge 196/2003 in materia di privacy.

### Articolo 2 – Rilascio del "Certificato di famiglia anagrafica basato sul vincolo affettivo"

1. A seguito dell'iscrizione al Registro delle Unioni civili, l'Ufficio Anagrafe rilascia, agli aventi diritto interessati, il "Certificato di famiglia anagrafica basata sul vincolo affettivo". Il vincolo affettivo deve essere inteso quale reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 è esclusivamente anagrafico, proprio in considerazione della differenza tra le unioni civili quali formazioni sociali, previste e

tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

2. Il Certificato di iscrizione viene rilasciato ai richiedenti per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale e da ogni altro ente che ne riconosca la legittimità, con la finalità di eliminare discriminazioni e disparità di trattamento in tutti i settori di competenza della stessa amministrazione comunale, fra coppie unite dal vincolo matrimoniale e coppie di fatto, così come enunciato dall'Art.5 di questo regolamento.
3. L'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato, viene verificata dall'ufficio competente.

### Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione nel Registro e per il rilascio del Certificato

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro delle unioni civili ed il conseguente rilascio del "Certificato di famiglia anagrafica basato sul vincolo affettivo" due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, coabitanti e residenti nel Comune di Mira, unite da vincoli affettivi e motivate dalla volontà di reciproca assistenza morale e/o materiale.
2. Le iscrizioni nel Registro suindicato, avvengono esclusivamente a seguito di presentazione della domanda a firma congiunta della coppia in possesso dei requisiti, presso l'Ufficio Anagrafe del Comune o altro Ufficio individuato dall'Amministrazione cui compete altresì la tenuta del registro medesimo.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da persone che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio. Non possono, inoltre, essere iscritte al registro due persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela o curatela.

### Articolo 4 – Cancellazione dal Registro

1. La cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Mira determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. In permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate. In assenza di una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione in tal senso.
3. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla. La violazione degli obblighi di comunicazione è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.
4. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza enunciate all'Art.5 di questo regolamento, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali –verificata la permanenza dei requisiti per la

concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.

#### Articolo 5 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Per tutte le proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
2. Il Comune di Mira attua la propria tutela a sostegno delle unioni civili, per superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio di propria competenza.
3. Ambiti ed aree d'interventi considerati prioritari in tal senso sono:
  - a) Casa (bandi per la prima casa, assegnazioni di case popolari e di contributi a sostegno di acquisti ed affitti);
  - b) Sanità e servizi sociali;
  - c) Politiche giovanili, genitorialità e anziani (diritto di rappresentanza e tutela dei propri conviventi di fronte ai servizi pubblici);
  - d) Sport e tempo libero;
  - e) Istruzione e servizi educativi (accesso ai servizi all'infanzia);
  - f) Diritti civili e di cittadinanza, partecipazione.
4. Gli atti dell'Amministrazione per le unioni civili, quindi, devono prevedere condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree. Evitare ogni condizione di svantaggio economico e sociale, con particolare attenzione alle condizioni di disagio.
5. Nel Comune di Mira, gli iscritti al Registro suindicato, sono equiparati al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

#### Articolo 6- Norma transitoria

Entro 180 giorni, dall'esecutività del presente regolamento gli uffici comunali competenti predispongono, nel rispetto delle norme di Legge, le eventuali conseguenti modifiche dei regolamenti comunali vigenti.